



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 227

Ordinanza n. 227/T.V.

Chieti, lì 27.08.2021

IL COMANDANTE

Vista la nota del Servizio Cultura e Turismo del II Settore, pervenuta via e-mail in data 27.08.2021, con la quale si comunica che il concerto previsto in Via Porta Pescara il giorno 20 agosto, a causa del maltempo, è stato rinviato a domenica 29 agosto prossimo, per cui si chiede il ripristino delle medesime limitazioni del traffico, necessarie per il suo regolare svolgimento;

Considerato che, con Ordinanza n. 170/T.V. del 07.07.2021, si è provveduto ad interdire la sosta ed il transito veicolare in Via Porta Pescara, nonché in Via Paradiso che non avrebbe sbocchi, nelle date dei concerti previsti nel calendario delle manifestazioni istituzionali di "Chieti d'Estate 2021", a seguito di richiesta del II Settore;

Ritenuto, pertanto, di istituire le medesime limitazioni, per il giorno 29 agosto, al fine di consentire lo svolgimento del suddetto concerto;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 com. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, ad integrazione dell'Ordinanza n. 170/T.V. del 07.07.2021, al fine di consentire lo svolgimento del concerto di cui in premessa:

1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Porta Pescara e in Via Paradiso, per il giorno 29 agosto 2021, dalle ore 14,00 del giorno 24,00;
2. l'istituzione del divieto di transito veicolare in Via Porta Pescara, nonché in Via Paradiso e nel tratto di Via S. Eligio compreso tra l'intersezione con Via Sette Dolori e l'intersezione con Via Paradiso, per il giorno 29 agosto 2021, dalle ore 16,00 alle ore 24,00;
3. l'istituzione in Via S. Eligio, all'intersezione con Via Sette Dolori, dell'obbligo di svolta a destra verso Via Sette Dolori o a sinistra verso il secondo tratto di Via S. Eligio, per i veicoli provenienti da Piazza Matteotti e Via Arniense, durante il periodo di chiusura al traffico di cui al punto 2.

Gli organizzatori dovranno attenersi alle norme in materia di sicurezza, come disposto dalla direttiva del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli, diramata con circolare ministeriale del 7 giugno 2017 e ss.mm.ii., nonché garantire l'accesso ai mezzi di soccorso. Sono, altresì, responsabili per eventuali danni a persone, animali o cose.

Gli organizzatori dovranno, inoltre, garantire il rispetto delle vigenti norme anti Covid-19.

La Polizia Municipale ha la facoltà di disporre eventuali variazioni in merito alle disposizioni della presente Ordinanza, per motivi di ordine pubblico e per meglio regolamentare la circolazione veicolare.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni
IL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Fabio PRIMITERRA

Donatella Di Giovanni